



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/12/2005

ADDI' 15/12/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NJERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Ranucci - Ciani

DELIBERAZIONE 1135

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio la seguente proposta di legge composta di n. 3 articoli:

Art. 1

- 1. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/11/2001, n. 25 la Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2006, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2006, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio Regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni.
- 2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.
- 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2

- 1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.
- 2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2006 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 57 comma 2 della L.R. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 3

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 58, punto 6 del Nuovo Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
[Handwritten Signature]

